

N. 626/14 DECRETO E.R.
N. 305/14 CRONOLOGICO
N. 828/14 REPERTORIO



LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Riunita in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

dr. Wladimiro De Nunzio	Presidente rel.
dr. Ferdinando Pierucci	Consigliere
dr. Claudia Matteini	Consigliere

sciogliendo la riserva, in riferimento all'

OPPOSIZIONE

proposta ex art 5 ter legge 24/2/2001 n. 89 come modificata dal d.l. 83/2012 conv. in L n 134/2012, con ricorso iscritto sub n. 3086/2013 V.G. dal **Ministero della Giustizia** rappresentato e difeso dall' avvocatura dello Stato – distretto di Perugia.

contro

, rappresentato e difeso dagli avv. G. Russillo e G. Brindisi

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso al Presidente della Corte di Appello il ricorrente chiedeva l'emissione di decreto di condanna ex art 3 L. 89/2001, come modificato dall'art 55 D.l. 83/2012, lamentando l'eccessiva durata del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale penale di Roma. Il magistrato della Corte designato provvedeva sulla domanda di equa riparazione con decreto n. 1667/13 e ingiungeva all'amministrazione il pagamento di € 3.000,00.

Avverso tale decreto la parte soccombente ha proposto opposizione.

L'opposizione tardivamente proposta è ammissibile essendo stato erroneamente notificato il decreto presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato.

La nullità della notificazione è da escludere essendo tenuta l'Avvocatura Generale a rimettere l'atto, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all'Avvocatura distrettuale dello Stato competente (Cass 12252/09); essa sarebbe, comunque, sanata con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. (Cass 10386/2012)

Essendo stati notificati sia il decreto che il ricorso è da escludere l'inefficacia del decreto richiesta dalla opponente ex art 5 L. n 89/01.

Con l'altro motivo l'opponente denuncia l'erroneità del decreto per essere stato detratto solo il periodo di tre anni e non quello di sei anni, considerato dal legislatore termine ragionevole.

La doglianza è infondata.

L'art 2 comma 2 ter L. 89/01 prevede che "si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni". Secondo l'interpretazione seguita dal collegio il Legislatore con tale previsione ha introdotto una disposizione di chiusura tendente a precisare che



la durata ragionevole è ravvisabile, oltre che nei casi di procedimento caratterizzato da una pluralità di fasi (calcolate secondo il criterio di cui al comma 2 quater), anche nel caso in cui il procedimento si conclude in assenza di pluralità di fasi, con definizione irrevocabile nel termine di sei anni. Trattasi, evidentemente, di norma eccezionale tanto che prescinde dalla suddivisione in gradi del processo e dalla singola durata di ciascun grado quale espressamente prevista dal comma 2 bis dello stesso articolo; ne deriva che è applicabile anche ad un unico grado di giudizio ma in questo caso deve essere conteggiato, ai fini della durata ragionevole, anche il tempo che intercorre tra l'emissione della sentenza e il suo passaggio in giudicato. Con una lettura diversa della norma in esame non si riuscirebbe a comprendere la ratio della previsione e soprattutto il diverso sistema di calcolo temporale utilizzato, che non avrebbe senso se riferito alla presenza di un procedimento caratterizzato da più fasi, i cui calcoli devono essere effettuati ex comma 2 quater, chiaramente inapplicabile nel caso di individuazione della irrevocabilità.

Nel caso in esame, contrariamente all'assunto dell'opponente, l'esaminata norma di chiusura non può trovare applicazione giacché il giudizio ha avuto una durata complessiva di circa 9 anni e pertanto non sussiste la possibilità di escludere il diritto al riconoscimento dell'equo indennizzo.

Va quindi applicato il "tradizionale" criterio di calcolo dell'eccessività della durata, rispetto al periodo di tre anni ritenuto ragionevole.

Anche l'altra doglianza dell'opponente relativa alla mancata detrazione nel decreto del periodo conseguenti a rinvii per sciopero degli avvocati.

In tema di equa riparazione da eccessiva durata del processo, non possono essere imputati alle parti i ritardi dovuti a rinvii delle udienze derivanti dall'astensione degli avvocati, che rappresenta l'esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato dei difensori e non integra un comportamento riconducibile alle parti stesse. Né, del resto, l'astensione dalle udienze è di per sé idonea a ledere il diritto al rispetto del termine di ragionevole durata, comportando solo un rinvio della causa, la cui irrealizzabilità nei tempi brevi previsti dal codice di rito consegue all'inadeguatezza del sistema giudiziario a fronteggiare la domanda di giustizia in tempi congrui. (Cass. Sez. 6 - 1, *Sentenza n. 15420 del 19/06/2013 (Rv. 627015)*)


Le spese di liti seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Rigetta l'opposizione. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali a favore dell'opposto che liquida in euro 465,00 oltre Iva e Cap come per legge.

Perugia, 3.3. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Giordano



Il Presidente estensore
Wladimir De Nunzio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 8 APR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Giordano

